

Articolo 6 della Legge regionale 24/07/2001, n. 18 – Bando posti disponibili nei mercati su aree pubbliche di alcuni Comuni della Regione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165;
- Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98,

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Fiere mercati aree pubbliche pubblici esercizi", riceve dal responsabile la seguente relazione:

La L.R. n.18/2001 "Disciplina del commercio su aree pubbliche", all'art. 6, stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) e della relativa concessione di posteggio all'interno dei mercati su aree pubbliche.

Tali procedure prevedono che entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno i Comuni fanno pervenire all'Assessorato regionale competente, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i propri bandi, con l'indicazione dei posteggi disponibili, la loro ampiezza, l'ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico, nonché i criteri integrativi per la formulazione della graduatoria.

Lo stesso articolo 6, al comma 2, stabilisce, inoltre, che la pubblicazione sul B.U.R.P. debba avvenire nei trenta giorni successivi alle date, individuate dalla legge, in questione.

Nei termini di legge, sono pervenuti i bandi dei Comuni di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento.

Dovendo, pertanto, procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dei bandi comunali, si ritiene, opportuno precisare le modalità di presentazione delle richieste, stabilite dalla L.R. n.18/01 ed i requisiti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, a seguito delle modifiche, apportate dalla L.04/08/2006, n.248 (Bersani) e recepite con L.R. n. 19/2006 e successivi regolamenti.

Il Responsabile P.O.

Dott.ssa Marta Lisi

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

– di prendere atto di quanto descritto in premessa;

– di disporre, ai sensi dell'art.6 della L.R.18/2001, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, del bando regionale per la concessione dei posteggi di tipologia A), di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento;

– di riportare qui di seguito i criteri, previsti dall'art. 6, commi 3 e 4 della L.R. n.18/01, per l'elaborazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei posteggi ed il rilascio della relativa autorizzazione con contestuale rilascio della concessione di posteggio:

* le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune, sede di posteggio,

a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale e devono pervenire, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande pervenute fuori del predetto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni, decorso il quale la stessa deve intendersi accolta.

* Non è consentita la presentazione a mano;

* Alla domanda va allegata copia di un documento valido di riconoscimento.

Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

1. maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto;
2. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche,
3. altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune ed indicati nel bando.

– di stabilire che, ai fini del calcolo dell'anzianità di frequenza di mercato, la data di riferimento è quella della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

– di stabilire che i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività, richiesti dal presente bando, sono quelli previsti dall'art. 6 della L.R. n.11/2003, come modificato dall'art. 19, comma 2 della L.R. n.39/2006 e dal Regolamento Regionale n.3/2007. Per quanto riguarda il settore della somministrazione di alimenti e bevande si rimanda a quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

– di stabilire che per quanto non riportato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia su aree pubbliche, ai relativi piani comunali per il commercio su aree pubbliche ed a quanto disposto dai singoli bandi comunali.

– di stabilire che, dopo la pubblicazione sul B.U.R.P., copia del presente provvedimento sarà trasmesso, a cura del Settore Commercio, ai Comuni di cui all'elenco allegato.

Il Dirigente di Settore
Dott. Pietro Trabace